



COMUNE DI CREMONA

Capitolato speciale per l'affidamento in concessione della vendita di lumini cimiteriali elettronici, tramite distributori automatici, presso i Civici Cimiteri di Cremona, San Savino, Cavatigozzi, Gerre Borghi

Periodo 1/4/2008 – 31/3/2010

Art. 1
(Oggetto)

Il Comune di Cremona affida in concessione la vendita, tramite appositi distributori automatici, di lumini cimiteriali elettronici, da svolgersi all'interno dei Civici Cimiteri di Cremona, San Savino, Cavatigozzi e Gerre Borghi.

Il numero di distributori da installare è il seguente:

- n. 7 presso il Civico Cimitero di Cremona
- n. 1 presso il Civico Cimitero di San Savino
- n. 1 presso il Civico Cimitero di Cavatigozzi
- n. 1 presso il Civico Cimitero di Gerre Borghi

Art. 2
(Condizioni ed esecuzione)

L'impresa concessionaria dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal capitolato speciale, utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, assumendosi a proprio carico le spese di trasporto e di posa. L'impresa si impegna inoltre a rifornire i distributori di prodotti di prima qualità, assumendosi ogni responsabilità sulla rispondenza alle vigenti disposizioni di legge, sia dei prodotti, sia delle apparecchiature utilizzate per la loro distribuzione automatica.

Art. 3
(Durata e importo presunto)

La concessione ha la durata di anni due a decorrere dal 1° aprile 2008 e scadenza il 31 marzo 2010, senza necessità di disdetta delle parti.

Prima della scadenza del presente contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovarlo agli stessi patti, prezzi e condizioni.

Il corrispettivo a base d'appalto per il biennio è pari ad € 1.000,00= al netto d'IVA.

Art. 4
(Obbligatorietà dell'offerta)

L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

Art. 5
(Aggiudicazione)

La concessione sarà aggiudicata, previo esame delle offerte, al concorrente che avrà presentato l'offerta più alta per il canone di concessione.

Art. 6
(Gestione del servizio)

Il Concessionario è tenuto alla posa dei distributori nei Civici Cimiteri entro 30 giorni dalla data dell'ordine impartito dagli uffici comunali.

I distributori di lumini, solo elettronici, dovranno essere in acciaio inox, essere dotati di inseritore monete e prevedere, a seconda del luogo scelto per la posa, il fissaggio a pavimento o il supporto mobile su ruote.

Il numero dei distributori potrà subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso del servizio; in questo caso il canone potrà subire variazioni proporzionalmente al nuovo numero di distributori.

L'installazione e i rifornimenti delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti .

Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini.

Deve essere assicurata la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

I distributori dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi.

Art. 7
(Obblighi ed oneri generali a carico della ditta)

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

In particolare, l'impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, inerente alle norme che riguardano il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La Ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo.

Il Comune di riserva di chiedere durante l'appalto l'intervento e le verifiche di competenza dell'Ispettorato del Lavoro.

L'impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà dell'Amministrazione comunale che di terzi.

La ditta concessionaria sarà pure responsabile dell'onestà e dell'idoneità del proprio personale.

L'Amministrazione Comunale non risponderà per ogni causa od evento con l'impresa concessionaria.

Art. 8
(Modalità del pagamento)

Il canone a carico del Concessionario dovrà essere versato in due rate annuali anticipate, con scadenza 1° aprile di ogni anno.

Art. 9
(Subappalto)

Fatta salva la previa autorizzazione del committente, ciascuna ditta potrà indicare nell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi o, in caso contrario, a specificare che non intende avvalersi del subappalto. In ogni caso, l'indicazione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria.

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 118 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

Art. 10
(Penalità)

di quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa via fax:

- € 5,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione dei distributori;
- € 100 per vendita prodotti di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto all'art. 6;
- € 5,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento canoni ai sensi dell'art. 8;

Art. 11
(Revoca della concessione)

La concessione è revocabile in caso di ingiustificata sospensione del servizio, e in ogni altro caso di sopravvenuta ragione di pubblica utilità.

La revoca è dichiarata dal Comune, previa contestazione degli addebiti.

Sussiste per il Concessionario il diritto di rinuncia alla concessione, con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 12
(Stipulazione del contratto e relative spese)

La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte dell'ufficio Contratti. Qualora la ditta non adempia gli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il Comune si riserva di revocare l'aggiudicazione ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovessero affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto, sono a carico della Ditta Concessionaria.

Art. 13
(Foro competente)

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, saranno applicate le norme del Codice Civile e tutte le disposizioni di Legge in vigore, in quanto applicabili.

Foro competente, per ogni eventuale controversia, è quello di Cremona.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto a seguito di motivate esigenze senza che per ciò l'impresa possa pretendere compenso o indennizzo di sorta ai sensi degli articoli 1373 e 1671 del Codice Civile.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
